

COMUNE DI DICOMANO
PROVINCIA DI FIRENZE



SERVIZIO LAVORI PUBBLICI URBANISTICA EDILIZIA e
AMBIENTE

ALLEGATO “E”

**Disposizioni per la realizzazione di annessi e
manufatti agricoli di cui al Titolo IV Capo III
Sezione II della Legge RT n. 65 del 10/11/20**

Approvato con Delibera CC n. 38 del 21/06/2016

INDICE

<u>ART. 1. FINALITA'</u>	<u>3</u>
<u>ART. 2. CAMPO DI APPLICAZIONE.....</u>	<u>3</u>
<u>ART. 3. DEFINIZIONE DEI SOGGETTI ABILITATI ALLA REALIZZAZIONE DEI MANUFATTI</u>	<u>3</u>
<u>ART. 4. DEFINIZIONE DI STRUTTURE PRECARIE.....</u>	<u>3</u>
<u>ART. 5. NUOVI ANNESSI AGRICOLI PREVISTI NEI PIANI AZIENDALI.....</u>	<u>4</u>
<u>ART. 6. MANUFATTI PER LE ESIGENZE DELLE AZIENDE AGRICOLE E NON PREVISTI NEI PIANI AZIENDALI</u>	<u>4</u>
<u>ART. 7. MANUFATTI PER ATTIVITA' AMATORIALI E PICCOLE PRODUZIONI AGRICOLE.....</u>	<u>7</u>
<u>ART. 8. MANUFATTI PRECARI DI AZIENDE AGRICOLE</u>	<u>10</u>
<u>ART. 9. ATTI UNILATERALI DI IMPEGNO ALLA RIMOZIONE E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI....</u>	<u>8</u>
<u>ART. 10. SANZIONI.....</u>	<u>9</u>
<u>ART. 11. SCHEMI DI ATTO D'OBBLIGO.....</u>	<u>9</u>
<u>ART. 12. ABACO TIPOLOGIE.....</u>	<u>12</u>

Art. 1 – FINALITA'

1. Il presente Regolamento, in accordo con i criteri dettati dal Regolamento Urbanistico e con ogni altra disposizione contenuta nel Regolamento Edilizio di cui è parte integrante, disciplina gli interventi per l'installazione di manufatti ad uso agricolo – sia aziendali che hobbistici – nelle aree consentite dagli strumenti di pianificazione territoriale e governo del territorio con particolare riferimento ai principi di sostenibilità ambientale.
2. Sancisce altresì, nel rispetto delle normative vigenti, le procedure ed i controlli e specifica le tecnologie, le modalità costruttive e le caratteristiche delle strutture precarie, nonché le garanzie per la loro rimozione.

Art. 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Rientrano nell'ambito di applicazione delle presenti norme gli interventi di installazione dei manufatti delle seguenti fattispecie:
 - **manufatti agricoli previsti nei Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo Ambientale (PAPMAA)** [artt. 73 e 74 della Legge RT 65/2014, art. 4 del Regolamento di Attuazione n. 5/R del 9.02.2007, art. 58 delle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico Comunale];
 - **manufatti per le esigenze delle Aziende Agricole non previsti nei PAPMAA** [art. 71 della Legge RT 65/2014, art. 5 del Regolamento di Attuazione n. 5/R del 9.02.2007 e art. 60 delle N.T.A. del R.U.C.];
 - **manufatti per attività agricole amatoriali** [art. 78 della Legge RT 65/2014, art. 6 del Regolamento di Attuazione n. 5/R del 9.02.2007 e art. 62 delle N.T.A. del R.U.C.];
 - **manufatti precari di Aziende Agricole** [art. 70 della Legge RT 65/2014, art. 7 del Regolamento Attuazione n. 5/R del 9.02.2007 e art. 61 delle N.T.A. del R.U.C.]
2. Sono escluse dall'applicazione della presente disciplina le strutture ricadenti in zone soggette ad inedificabilità assoluta per vincoli sovraordinati e per assoluta incompatibilità con le caratteristiche morfologiche del territorio, in virtù di disposizioni normative e regolamentari di carattere statale, regionale e comunale.

Art. 3 - DEFINIZIONE DEI SOGGETTI ABILITATI ALLA REALIZZAZIONE DEI MANUFATTI

Rif. Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico Comunale: art. 61

1. In relazione alle quattro fattispecie dei manufatti indicati all'art. 2 comma1, i soggetti abilitati alla loro realizzazione sono così individuati:
 - a. Aziende di elevata qualificazione produttiva che:**
 - Sono iscritte nel registro ARTEA Regione Toscana degli imprenditori agricoli professionali (IAP);
 - Sono iscritte nel registro ARTEA Regione Toscana degli imprenditori agricoli biologici;
 - Mantengono in coltura una superficie agraria utilizzabile superiore alle due unità colturali;
 - Impiegano almeno due unità di lavoro a tempo indeterminato;
 - Rivolgono al mercato almeno la metà della produzione lorda vendibile.
 - b. Aziende di media qualificazione produttiva che:**
 - Sono iscritte nel registro ARTEA Regione Toscana degli imprenditori agricoli professionali (IAP);
 - Sono iscritte nel registro ARTEA Regione Toscana degli imprenditori agricoli biologici;
 - Mantengono in coltura una superficie agraria utilizzabile compresa fra una e due unità colturali;
 - Impiegano almeno una unità di lavoro a tempo indeterminato;
 - Rivolgono al mercato almeno un terzo della produzione lorda vendibile.
 - c. Aziende minime che pur non rientrando nelle due categorie precedenti:**
 - Mantengono in coltura una superficie agraria utilizzabile compresa fra 0,5 e una unità colturale;
 - Rivolgono al mercato almeno un quarto della produzione lorda vendibile.
 - d. Operatori dell'agricoltura amatoriale e/o del tempo libero:**
 - Sono privati cittadini e/o soggetti che svolgono attività agricole a livello amatoriale e/o autoconsumo e che comunque non rientrano nelle tre categorie precedenti.

Art. 4 - DEFINIZIONE DI MANUFATTI PRECARI

Rif. Legge RT 10 novembre 2014 n° 65: art. 70

Rif. Regolamento di Attuazione DPGR 9 febbraio 2007 n. 5/R (attuativo del Titolo IV Capo III Sezione II

Legge RT 1/2005): art. 7

Rif. NTA del R.U.C.: art. 61

1. Ai fini dell'applicazione del regolamento si intendono quali strutture precarie i manufatti collegati ad una attività di natura agricola, finalizzate ad un uso circoscritto nel tempo e destinate a soddisfare esigenze meramente temporanee non abitative, senza creare un incremento della capacità insediativa, e che non abbiano il carattere della continuità. Le caratteristiche e la natura dei manufatti precari devono consentirne una facile rimozione.
2. In generale i manufatti precari non devono avere alcun tipo di fondazione di natura permanente. Possono essere fissati al suolo mediante appositi sistemi di ancoraggio, che non richiedano particolari escavazioni o splateamenti sia durante la posa in opera che durante la rimozione.
3. L'installazione delle strutture precarie deve essere eseguita in conformità ad ogni normativa sovraordinata, alle disposizioni comunali, a quanto previsto dal Codice Civile, dal Codice della Strada e dal Regolamento Edilizio.
4. Le strutture precarie non devono interferire con reti tecniche o elementi di servizio (es. chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, misuratori di servizio, segnaletica verticale ed orizzontale, toponomastica, illuminazione ecc.) limitandone il funzionamento, l'utilizzo o la manutenzione.
5. La realizzazione di annessi agricoli e manufatti precari di qualsivoglia tipologia definita nel presente regolamento non è comunque consentita all'interno delle aree sotto elencate:
 - Formazioni riparali e golenali;
 - Vegetazione fluviale;
 - Aree di tutela dei plessi e delle relazioni paesistiche rilevanti;
 - Parchi storici e giardini formali;
 - Fasce di rispetto stradale;
 - Fasce di rispetto ferroviario;
 - Fasce di rispetto cimiteriale;
 - Fasce di pertinenza dei cimiteri campestri;
 - Aree agricole urbane;
 - Aree urbane boscate;
 - Parco Fluviale;
 - Boschi;
 - Aree di margine (fatto salvo quanto specificatamente consentito dai disposti di cui all' art. 61 delle NTA del R.U.C.)

Art. 5 – NUOVI ANNESSI AGRICOLI PREVISTI NEI PIANI AZIENDALI

Rif. Legge RT 10 novembre 2014 n° 65: art. 73 (comma 4)

Rif. Regolamento di Attuazione DPGR 9 febbraio 2007 n. 5/R (attuativo del Titolo IV Capo III Sezione II

Legge RT 1/2005): art. 4

Rif. NTA del R.U.C.: art. 60, comma 1

1. I richiedenti di uno dei qualsiasi dei titoli previsti dalle leggi vigenti per l'abilitazione all'esecuzione di attività edilizia e urbanistica del territorio comunale potranno realizzare gli interventi mediante richiesta e rilascio di permesso di costruire fermo restando che al momento dell'approvazione del Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale siano state indicate, per il manufatto che si intende realizzare:
 - l'esatta ubicazione, anche con riferimento al regime vincolistico sovraordinato;
 - le caratteristiche geometriche;
 - la tipologia costruttiva ed i materiali impiegati.
2. Le tipologie costruttive ed i materiali ammissibili sono quelli di cui al manuale ARSIA "costruire in legno – progetti tipo di fabbricati e annessi agricoli". E' ammesso l' utilizzo di assi in legno di colore naturale o con coloriture idonee, mazzettate con l' ufficio tecnico comunale. Sulle coperture lignee è ammesso il fissaggio di guaine ardesiate di colore verde, oppure il montaggio di coppi ed embrici di recupero, oppure di onduline esclusivamente del tipo corrubit. Altre scelte tipologiche e materiali di finitura dovranno essere motivate da esigenze legate al tipo di produzione agricola e concordate con l' ufficio tecnico comunale, che rilascerà apposito atto di assenso, tenuto conto anche delle norme sovraordinate vigenti.
3. Eventuali scelte di tipologie e/o materiali diversi dovranno essere opportunamente motivate e dettate da esclusive esigenze legate alla specificità della produzione agricola.
4. Le tipologie costruttive vanno rispettate anche per la realizzazione dei manufatti, seppur inseriti in PAPMAA già approvati, non ancora eseguiti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
5. Gli annessi dovranno essere collocati preferibilmente in prossimità della rete viaria esistente; per l'accesso agli annessi potranno essere realizzati brevi tratti di strada bianca (da valutare in fase istruttoria per il rilascio del permesso a costruire).

Art. 6 - ANNESSI AGRICOLI NON SOGGETTI AL RISPETTO DELLE SUPERFICI MINIME FONDIARIE O ECCEDENTI LE CAPACITA' PRODUTTIVE AZIENDALI

Rif. Legge RT 10 novembre 2014 n° 65: art. 73 e 74

Rif. Regolamento di Attuazione DPGR 9 febbraio 2007 n. 5/R (attuativo del Titolo IV Capo III Sezione II Legge RT 1/2005): art. 5

Rif. NTA del R.U.C.: art. 60, comma 2

1. I manufatti di cui al presente articolo, fermi restando i riferimenti normativi suddetti, possono essere realizzati solo qualora previsti dalla disciplina urbanistica comunale.
2. I richiedenti aventi titolo previsto dalle leggi vigenti per l'abilitazione all'esecuzione di attività edilizia e urbanistica del territorio comunale potranno realizzare gli interventi mediante Permesso di Costruire, indicando nella richiesta quanto segue:
 - a. La necessità della realizzazione dell'annesso in relazione all'attività agricola;
 - b. Le caratteristiche e le dimensioni dell'annesso
 - c. La verifica della conformità dell'intervento alla legge RT 65/2014, al regolamento DPGR 9 febbraio 2007 n. 5/R, nonché alle disposizioni contenute nella disciplina comunale del territorio rurale di cui alle NTA del R.U.C. Titolo VI, Capo III.
3. La realizzazione degli annessi agricoli del tipo descritto è ammessa solo a condizione che nel fondo non esistano già costruzioni stabili utilizzabili allo stesso scopo, e che le eventuali consistenze abusive esistenti vengano rimosse.
4. La realizzazione degli annessi agricoli del tipo descritto è ammessa solo a condizione che nel fondo non esistano già costruzioni stabili utilizzabili allo stesso scopo, e che le eventuali consistenze abusive esistenti vengano rimosse.
5. Le tipologie costruttive ed i materiali ammissibili sono quelli di cui al manuale ARSIA "costruire in legno – progetti tipo di fabbricati e annessi agricoli". E' ammesso l' utilizzo di assi in legno di colore naturale o con coloriture idonee, mazzettate con l' ufficio tecnico comunale. Sulle coperture lignee è ammesso il fissaggio di guaine ardesiate di colore verde, oppure il montaggio di coppi ed embrici di recupero, oppure di onduline esclusivamente del tipo corrugato. Altre scelte tipologiche e materiali di finitura dovranno essere motivate da esigenze legate al tipo di produzione agricola e concordate con l' ufficio tecnico comunale, che rilascerà apposito atto di assenso, tenuto conto anche delle norme sovraordinate vigenti.
6. Eventuali scelte di tipologie e/o materiali diversi dovranno essere opportunamente motivate e dettate da esclusive esigenze legate alla specificità della produzione agricola.
7. Le restrizioni di cui sopra si applicano anche in adiacenza o prossimità delle sistemazioni agrarie storiche;
8. La realizzazione di annessi agricoli non soggetti al rispetto delle superfici minime fondiari o eccedenti le capacità produttive aziendali è soggetta alle limitazioni e/o prescrizioni dettate dalle norme di cui al Titolo IX delle NTA del R.U.C. "Disciplina dei rischi e della fattibilità degli interventi". Non è comunque consentito realizzare annessi agricoli della presente fattispecie all' interno delle aree sotto elencate:
 - Aree agricole urbane (R.U.C. art. 37);
 - Aree urbane boscate (R.U.C. art. 38);
 - Vegetazione fluviale (R.U.C. Art. 39);
 - Fasce di rispetto cimiteriale (R.U.C. art. 66);
 - Aree per infrastrutture stradali e relative fasce di rispetto (R.U.C. Art.68);
 - Parco Fluviale (R.U.C. art. 72);
 - Aree di tutela dei plessi e delle relazioni paesistiche rilevanti (R.U.C. art. 80);
 - Parchi storici e giardini formali (R.U.C. art. 82);
 - Cimiteri campestri e fasce di pertinenza (R.U.C. art. 84);
 - Boschi (R.U.C. art. 86);
 - Formazioni ripariali e golenali (R.U.C. art. 87);
 - Beni paesaggistici e soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22/01/2004 n° 42 (R.U.C. art. 93)La realizzazione dei manufatti suddetti non è altresì consentita in adiacenza o in prossimità di sistemazioni agrarie storiche secondo le disposizioni di cui all' art. 88 del R.U.C.
9. La Superficie Utile Lorda Produttiva (SULP) degli annessi in funzione di attività e sup. fondiaria sono riportate nella seguente tabella:

	attività	Area aziendale di pertinenza		
		Fino a 10.000 mq.	Da 10.001 a 20.000 mq.	Oltre 20.001 mq.
		SULP ammessa	SULP ammessa	SULP ammessa
Allevamento intensivo del bestiame	Allevamento equini	Fino a 50 mq	Fino a 100 mq	Ulteriori 50 mq per ogni Ha disponibile
	Allevamento bovini			
	Allevamento suini			
	Allevamento ovicapri	Fino a 20 mq	Fino a 40 mq	Ulteriori 50 mq per ogni Ha disponibile
Trasformazione/lavorazione e vendita diretta dei prodotti	Coltivazione del fondo			
	Prodotti del bosco			
	Prodotti di allevamento			
	Acquacoltura	Fino a 40 mq	Fino a 60 mq	Fino a 100 mq
	Allevamento fauna selvatica	Fino a 30 mq	Fino a 60 mq	Ulteriori 50 mq per ogni Ha disponibile
	Cinotecnica	Fino a 65 mq	Fino a 130 mq	Fino a 260 mq
Allevamenti zootecnici minori	Allevamento chiocciole e lombrichi	Fino a 40 mq	Fino a 60 mq	Fino a 100 mq

10. Gli annessi agricoli di cui al presente articolo dovranno essere realizzati in accordo con le previsioni dei R.U.C o, in assenza di previsioni, realizzati di preferenza interrati o seminterrati, ad una distanza maggiore di ml. 100 rispetto ad edifici esistenti di altra proprietà non destinati a scopi agricoli ed ad una distanza non inferiore a ml. 200 da sorgenti o pozzi per uso potabile.
11. Gli annessi agricoli di cui al presente articolo dovranno essere realizzati in accordo con le previsioni dei R.U.C o, in assenza di previsioni, realizzati di preferenza interrati o seminterrati, realizzati ad una distanza maggiore di ml. 100 rispetto ad edifici esistenti di altra proprietà non destinati a scopi agricoli ed ad una distanza non inferiore a ml. 200 da sorgenti o pozzi per uso potabile.
12. Gli annessi destinati al ricovero di animali dovranno essere dotati di concimaia realizzata con materiali a tenuta di acqua. Il materiale organico raccolto nelle concimaie dovrà essere protetto dalle precipitazioni atmosferiche con la stesa di teli impermeabili opachi di colore scuro. I materiali organici provenienti dall'allevamento di animali potranno essere utilizzati per la fertilizzazione di terreni agricoli.
13. Gli annessi dovranno essere collocati preferibilmente in prossimità della rete viaria esistente; per l'accesso agli annessi potranno essere realizzati brevi tratti di strada bianca (da valutare in fase istruttoria per il rilascio del permesso a costruire).
14. Superfici o destinazioni diverse rispetto a quelle tabellate, potranno essere consentite per motivate ed oggettive richieste specifiche e previa acquisizione di apposito parere da parte della Unione Montana dei Comuni del Mugello.
15. Al termine del periodo d'uso dei manufatti, entro i 90 giorni successivi dal termine di scadenza del periodo autorizzato, si dovrà procedere alla loro rimozione e ripristino dei luoghi mediante specifica Comunicazione Inizio Attività Asseverata (C.I.L.A.), con rispetto delle condizioni previste nell'atto d'obbligo.
16. Gli annessi agricoli stabili costruiti ai sensi dell' art. 60 del R.U.C. dopo l'entrata in vigore delle disposizioni della Sezione II, Capo III, Titolo IV della L.R. 65/2014 non possono mutare la destinazione d'uso agricola e devono essere rimossi:
 - al termine della validità del Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo e Ambientale. Possono comunque essere mantenuti in caso di proroga del programma o per l'attuazione di un nuovo programma
 - in caso di trasferimento di proprietà anche parziale del fondo su cui insistono

Art. 7 - MANUFATTI PER ATTIVITA' AMATORIALI E PICCOLE PRODUZIONI AGRICOLE

Rif. Legge RT 10 novembre 2014 n° 65: art. 78

Rif. Regolamento di Attuazione DPGR 9 febbraio 2007 n. 5/R (attuativo del Titolo IV Capo III Sezione II Legge RT 1/2005): art. 6

Rif. NTA del R.U.C.: art. 62

1. La realizzazione di manufatti per attività amatoriali e piccole produzioni agricole è consentita mediante Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), secondo le modalità di cui al Regolamento Edilizio Comunale e nel rispetto di tutte le normative vigenti, della disciplina contenuta nei Regolamenti Comunali ed in conformità con gli Strumenti Urbanistici.
2. Contestualmente alla presentazione del titolo abilitativo all'attività edilizia, è richiesta la sottoscrizione dell'impegno al mantenimento della destinazione d'uso, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 secondo lo schema allegato alle presenti disposizioni.
3. Per i manufatti di cui al presente articolo è consentita una durata dell'installazione pari a 5 anni, rinnovabile su richiesta dell'interessato.
4. I manufatti precari in parola sono soggetti al pagamento di diritti di segreteria amministrativa annuali, per l'importo dei quali si fa riferimento ai parametri definiti con Delibera Giunta Municipale n. 11 del 12/02/2015 e successivi e futuri aggiornamenti.
5. La realizzazione degli annessi agricoli del tipo descritto è ammessa solo a condizione che nel fondo non esistano già costruzioni stabili utilizzabili allo stesso scopo, e che le eventuali consistenze abusive esistenti vengano rimosse.
6. L'installazione dei manufatti in oggetto è soggetta alle limitazioni e/o prescrizioni dettate dalle norme di cui al Titolo IX delle NTA del R.U.C. "Disciplina dei rischi e della fattibilità degli interventi". Non è comunque consentito installare manufatti di cui al presente articolo all'interno delle aree sotto elencate:
 - Aree urbane boscate (R.U.C. art. 38);
 - Vegetazione fluviale (R.U.C. Art. 39);
 - Fasce di rispetto cimiteriale (R.U.C. art. 66);
 - Aree per infrastrutture stradali e relative fasce di rispetto (R.U.C. Art.68);
 - Parco Fluviale (R.U.C. art. 72) limitatamente alle aree soggette a vincoli idraulici che comportino inedificabilità assoluta;
 - Aree di tutela dei plessi e delle relazioni paesistiche rilevanti (R.U.C. art. 80);
 - Parchi storici e giardini formali (R.U.C. art. 82);
 - Cimiteri campestri e fasce di pertinenza (R.U.C. art. 84);
 - Boschi ad eccezione dei castagneti da frutto (R.U.C. art. 86);
 - Formazioni ripariali e golenali (R.U.C. art. 87);
7. I materiali ammissibili per la realizzazione dei manufatti di cui al presente articolo sono quelli riportati nel manuale ARSIA "costruire in legno – progetti tipo di fabbricati e annessi agricoli". E' ammesso l'utilizzo di assi in legno di colore naturale o con coloriture idonee, mazzettate con l'ufficio tecnico comunale. Sulle coperture lignee è ammesso il fissaggio di guaine ardesiate di colore verde, oppure il montaggio di coppi ed embrici di recupero, oppure di onduline esclusivamente del tipo corrubit. Altre scelte tipologiche e materiali di finitura dovranno essere motivate da esigenze legate al tipo di produzione agricola e concordate con l'ufficio tecnico comunale, che rilascerà apposito atto di assenso, tenuto conto anche delle norme sovraordinate vigenti
8. Le coperture consentite sono a falda unica o a "capanna".
9. I manufatti dovranno essere semplicemente ancorati o infissi al suolo.

- 10.** Le tipologie costruttive sono indicate negli abachi allegati al presente regolamento e riguardanti le seguenti attività o assimilate:

10.1 *ricovero equini e bovini*

Nel territorio aperto è ammessa la costruzione di box per il ricovero di equini nel rispetto dell'abaco allegato al presente Regolamento.

Detti locali dovranno comunque essere ubicati a metri 100 minimi dai fabbricati non agricoli di altra proprietà.

La superficie di pertinenza minima per l'installazione di una sola struttura per il ricovero di equini e bovini è pari a 1000 mq, escluse le aree boscate.

Dette strutture non possono avere dimensione maggiore di mq 10 di superficie coperta per animale presente o previsto e con altezza massima in gronda pari a 3 metri. Eventuali tettoie (una per ciascuna struttura), da collocarsi lungo la linea di gronda, dovranno avere una profondità non superiore a 3 metri.

Per lo stoccaggio del fieno è ammesso il ricovero al massimo di 4 bestie.

Per lo stoccaggio del fieno è consentito l' utilizzo di spazi fino a 5 mq di superficie coperta per ogni bestia, con altezza pari a quella del Box.

Nella Segnalazione Certificata di Inizio Attività dovrà essere prescritto l'obbligo della demolizione entro 90 giorni dalla cessazione dell'attività di ricovero.

10.2 *ricovero cani*

Nel territorio aperto è ammessa la costruzione di locali di ricovero cani, per un massimo di venti cani per ogni area di pertinenza e nel rispetto dell'abaco allegato al presente Regolamento.

Detti locali dovranno in ogni caso essere ubicati a metri 100 dall'edificio di proprietà del richiedente e a metri 200 dalle abitazioni civili di proprietà diversa, fatti salvi diversi e formali accordi tra le parti interessate.

La superficie di pertinenza minima per l'installazione di una struttura per il ricovero di cani è pari a 1000 mq, escluse le aree boscate.

La superficie massima provvista di copertura impermeabile per questo tipo di locali è pari a metri quadrati 6,5 per ogni cane, fermo restando il rispetto di eventuali parametri dimensionali minimi previsti dalle norme vigenti in materia veterinaria. L' altezza in gronda dovrà essere non superiore a due metri.

E' ammessa la realizzazione, in adiacenza al manufatto coperto, di uno spazio scoperto recintato con superficie massima pari a 5 mq per ogni cane. La recinzione non dovrà superare l'altezza di metri due.

Nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata alla S.C.I.A., di cui al punto 2 del presente articolo, dovrà essere prescritto l'obbligo di demolizione dei manufatti, entro 90 giorni dalla cessazione dell'attività di ricovero.

10.3 *ricovero animali da cortile*

Nel territorio aperto è ammessa la costruzione di locali di ricovero animali da cortile nel rispetto dell'abaco allegato al presente Regolamento.

Detti locali dovranno comunque essere ubicati a metri 100 da edifici di proprietà e a metri 200 dalle abitazioni civili di altra proprietà, fatti salvi diversi e formali accordi tra le parti interessate.

La superficie di pertinenza minima per l'installazione del manufatto è pari a 1000 mq escluse le aree boscate.

La superficie massima provvista di copertura impermeabile per questo tipo di locali è pari a 10 mq, fermo restando il rispetto di eventuali parametri dimensionali minimi previsti dalle norme vigenti in materia veterinaria. L' altezza in gronda dovrà essere non superiore a due metri.

E' ammessa la realizzazione, in adiacenza al manufatto coperto, di uno spazio scoperto recintato con superficie massima pari a 10 mq. La recinzione non dovrà superare l'altezza di metri due.

Nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata alla S.C.I.A., di cui al punto 2 del presente articolo, dovrà essere prescritto l'obbligo di demolizione dei manufatti, entro 90 giorni dalla cessazione dell'attività di ricovero.

10.4 *ricovero attrezzi*

Nel territorio aperto è ammessa la costruzione di locali di ricovero attrezzi e rimessaggio per le attività amatoriali connesse alla conduzione agricola dei fondi di proprietà.

La superficie fondiaria minima per l'installazione dei ricoveri è pari a 1000 mq escluso le aree boscate.

Per ricovero attrezzi per l'attività di coltivazione dei Castagneti da frutto è computata anche l'area boscata.

L' altezza massima consentita per questo genere di manufatti è di ml 2,20 in gronda. Altezze differenti potranno essere consentite solo sulla base di documentate esigenze estetiche e funzionali, in accordo con l' Ufficio Tecnico Comunale.

La superficie coperta massima per questo tipo di locali, in funzione dell' attività e della superficie di pertinenza, è indicata nella Tabella seguente:

attività	Sup. pertinenza con esclusione aree boscate*		
	Da 1000 mq e fino a 10.000 mq	Da 10.001 mq e fino a 20.000 mq	Oltre 20.001 mq
Ricoveri attrezzi (*se a servizio di attività di castagneto da frutto vengono incluse nell'area di pertinenza le aree boscate occupate da castagni da frutto)	Fino a 20 mq. di Sulp	Fino a 30 mq. di Sulp	Fino a 40 mq. di Sulp

- 11.** Nelle aree agricole urbane dei centri urbani di Dicomano e Contea è ammessa la realizzazione di manufatti per l'agricoltura amatoriale o per le piccole produzioni agricole esclusivamente per il rimessaggio di prodotti, attrezzi e macchinari agricoli, nel rispetto dei seguenti parametri:
- SAU (superficie agraria utilizzabile) compresa tra 150 e 500 mq, fino a 5 mq di SUL (superficie utile lorda);
 - SAU compresa tra 501 e 1000 mq, fino a 10 mq di SUL;
 - SAU compresa tra 1001 e 5000 mq, fino a 15 mq di SUL;
 - SAU compresa tra 5001 e 10000 mq, fino a 20 mq di SUL;
 - SAU compresa tra 10001 e 20000 mq fino a 25 mq di SUL;
 - SAU superiore a 20000 mq, fino a 36 mq di SUL.
- L'altezza massima in gronda sarà non superiore a ml 2,20
- 12.** L'installazione dei manufatti di cui al presente articolo è soggetta alle limitazioni e/o prescrizioni dettate dalle norme di cui al Titolo IX delle NTA del R.U.C. "Disciplina dei rischi e della fattibilità degli interventi". Non è comunque consentito installare i manufatti in parola all'interno delle aree sotto elencate:
- Aree urbane boscate (R.U.C. art. 38);
 - Vegetazione fluviale (R.U.C. Art. 39);
 - Fasce di rispetto cimiteriale (R.U.C. art. 66);
 - Aree per infrastrutture stradali e relative fasce di rispetto (R.U.C. art. 68);
 - Aree per infrastrutture ferroviarie e relative fasce di rispetto (R.U.C. art. 69);
 - Parco Fluviale (R.U.C. art. 72) limitatamente alle aree soggette a vincoli idraulici che comportino inedificabilità assoluta;
 - Aree di tutela dei plessi e delle relazioni paesistiche rilevanti (R.U.C. art. 80);
 - Parchi storici e giardini formali (R.U.C. art. 82);
 - Cimiteri campestri e fasce di pertinenza (R.U.C. art. 84);
 - Boschi ad eccezione dei castagneti da frutto (R.U.C. art. 86);
 - Formazioni ripariali e golenali (R.U.C. art. 87);
- Non è consentita altresì in adiacenza o prossimità di sistemazioni agrarie storiche, secondo le disposizioni dell'art. 88 del R.U.C.
- 13.** Le superfici di cui al presente articolo non sono cumulabili
- 14.** Gli annessi destinati al ricovero di animali dovranno essere dotati di concimaia realizzata con materiali a tenuta di acqua. Il materiale organico raccolto nelle concimaie dovrà essere protetto dalle precipitazioni atmosferiche con la stesa di teli impermeabili opachi di colore scuro. I materiali organici provenienti dall'allevamento di animali potranno essere utilizzati per la fertilizzazione di terreni agricoli.
- 15.** Gli annessi dovranno essere collocati preferibilmente in prossimità della rete viaria esistente; per l'accesso agli annessi potranno essere realizzati brevi tratti di strada bianca (da valutare in fase istruttoria per il rilascio del permesso a costruire).

Nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata alla S.C.I.A., di cui al punto 2 del presente articolo, dovrà essere esplicitato l'impegno alla demolizione dei manufatti, entro 90 giorni dalla cessazione dell'attività di ricovero

Art. 8 - MANUFATTI PRECARI DI AZIENDE AGRICOLE

Rif. Legge RT 10 novembre 2014 n° 65: art. 70

Rif. Regolamento di Attuazione DPGR 9 febbraio 2007 n. 5/R (attuativo del Titolo IV Capo III Sezione II Legge RT 1/2005): art. 7

Rif. NTA del R.U.C.: art. 61

1. I manufatti precari sono strutture leggere necessarie per utilizzazioni di breve durata strettamente legate all'attività agricola aziendale o alla stagione venatoria, e che soddisfano contemporaneamente i seguenti requisiti:
 - non alterano in modo permanente il terreno su cui vengono installati, né i suoi caratteri storicizzati (non presuppongono cioè alterazioni morfologiche dei suoli, modifiche agli assetti vegetazionali, manomissioni delle sistemazioni idraulico-agrarie storiche o tradizionali, alterazioni al sistema drenante superficiale, etc.);
 - risultano semplicemente appoggiati al suolo o, eventualmente, ancorati ad esso, senza opere di fondazione, piattaforme artificiali e/o opere permanenti in muratura;
 - sono adibiti a deposito, protezione o ricovero temporaneo di cose e/o animali, o ad usi connessi alla stagione venatoria, ovvero alla vendita diretta di prodotti aziendali;
 - risultano realizzati in legno o con altri materiali leggeri semplicemente appoggiati a terra;
 - la durata della loro installazione non deve essere comunque superiore a due anni, secondo i disposti della LR 65/2014 art 70 comma 1.
2. I manufatti precari possono essere installati esclusivamente dalle aziende agricole, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente allegato al Regolamento Edilizio. E' tassativamente vietato l'uso abitativo, ricreativo e/o artigianale - seppure temporaneo o saltuario - dei manufatti precari.
3. L'installazione dei manufatti precari è consentita con i dimensionamenti sotto specificati:
Aziende 'di elevata capacità produttiva' fino a 100 mq di Sul
Aziende 'di media capacità produttiva' fino a 36 mq di Sul
Aziende 'minime' fino a 18 mq di Sul
Resta fermo, in caso di incongruenza, il rispetto delle normative e dei regolamenti di rango superiore.
4. La realizzazione dei manufatti precari non è soggetta alla presentazione del PAPMAA ma è consentita previa Segnalazione Certificata Inizio Attività o acquisizione del Permesso di Costruire, secondo le disposizioni di cui alla LRT 65/2014 art 70 comma 3. Nella segnalazione o nella pratica edilizia, presentata dal titolare dell'azienda agricola, sono indicate:
 - le motivate esigenze produttive, le caratteristiche, e le dimensioni dei manufatti;
 - l'indicazione su planimetria catastale del punto in cui è prevista l'installazione;
 - il periodo di utilizzazione e mantenimento del manufatto, con la specificazione della data di installazione e quella di rimozione, comunque non superiore a due anni;
 - l'impegno a realizzare il manufatto in legno o con altri materiali leggeri salvo diversa esigenza da motivare;
 - l'impegno alla rimozione del manufatto al termine del periodo di utilizzazione;
 - la dichiarazione di conformità dell'intervento alle disposizioni della legge R.T. 65/2014 ed alla disciplina degli strumenti di pianificazione e governo del territorio del Comune.
 - Qualora il manufatto preveda l'utilizzo dello stesso da parte di persone, è necessario che, a seguito dell'installazione, venga prodotta attestazione da parte di tecnico abilitato di regolare esecuzione e montaggio
5. Per i manufatti precari ricadenti nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico sono comunque fatte salve le competenze degli enti preposti e i relativi adempimenti.
6. In prossimità delle zone di abbattimento di specie cacciabili a squadre o delle zone di ripopolamento e cattura (ZRC) è consentita alle aziende agricole - e/o alle associazioni venatorie, con il consenso del proprietario del fondo - l'installazione di manufatti precari come attrezzature per i punti di ritrovo. Il periodo in cui è consentita l'installazione di tali manufatti è rigorosamente circoscritto alla stagione venatoria.
7. La realizzazione di manufatti precari deve sottostare alle quote sommitali del crinale ovvero essere ubicati in prossimità dei fronti alberati esistenti o di nuovo impianto che ne mitigino l'impatto visuale a distanza
8. L'installazione dei manufatti di cui al presente articolo è soggetta alle limitazioni e/o prescrizioni dettate dalle norme di cui al Titolo IX delle NTA del R.U.C. "Disciplina dei rischi e della fattibilità degli interventi". Non è comunque consentito installare i manufatti in parola all'interno delle aree sotto elencate:

- Aree agricole urbane (R.U.C. art. 37);
- Aree urbane boscate (R.U.C. art. 38);
- Vegetazione fluviale (R.U.C. Art. 39);
- Fasce di rispetto cimiteriale (R.U.C. art. 66);
- Aree per infrastrutture stradali e relative fasce di rispetto (R.U.C. art.68);
- Aree per infrastrutture ferroviarie e relative fasce di rispetto (R.U.C. art.69)
- Aree di tutela dei plessi e delle relazioni paesistiche rilevanti (R.U.C. art. 80);
- Parchi storici e giardini formali (R.U.C. art. 82);
- Cimiteri campestri e fasce di pertinenza (R.U.C. art. 84);
- Boschi ad eccezione dei castagneti da frutto (R.U.C. art. 86);
- Formazioni ripariali e golenali (R.U.C. art. 87);
- Beni paesaggistici soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22/01/20014 n. 42 (R.U.C. art 93)

Non è consentita altresì in adiacenza o prossimità di sistemazioni agrarie storiche, secondo le disposizioni dell' art. 88 del R.U.C.

Art. 9 - RIMOZIONE E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI

1. Il rilascio dei Permessi a Costruire o di altro titolo abilitativo alla realizzazione di edifici e manufatti di cui ai precedenti artt. 4, 5 e 6 è subordinato al contestuale deposito, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, dell' impegno alla demolizione del manufatto decorsi i termini di utilizzo, redatta secondo lo schema allegato al presente Regolamento. La dichiarazione suddetta contiene anche le modalità di rimozione e ripristino dello stato dei luoghi al termine di utilizzo degli annessi agricoli.

2. Il “termine di utilizzo” corrisponde a:

Per gli annessi agricoli di cui all' art. 5 del presente Allegato:

- alla data prevista per il termine di validità del Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale, fatta salva eventuale proroga dello stesso o per l'attuazione di un nuovo Programma Aziendale purché la proroga o il nuovo Programma siano autorizzate entro la scadenza del programma originario;
- alla data di avvenuto cambio d'uso di annesso agricolo.

Per gli annessi agricoli di cui all' art. 6 del presente allegato:

- alla data di scadenza fissata nel Permesso a Costruire, fatta salva eventuale proroga dello stesso rilasciata entro la scadenza dell' originario permesso;
- alla data di avvenuto cambio d'uso di annesso agricolo.

Per gli annessi agricoli di cui all'art. 7 del presente allegato:

- alla data di scadenza del quinquennio di validità dell' autorizzazione;
- al cessare dell' attività;
- in caso di trasferimento della proprietà anche parziale del fondo con atto tra vivi

3. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dovrà riferire le procedure che verranno, ai sensi dell'art.196 della L.R. 65/2014, a fronte della mancata rimozione e ripristino dello stato dei luoghi entro il “termine di utilizzo”. I progetti per la realizzazione di annessi agricoli di qualsiasi tipo dovranno essere comprensivi di uno specifico elaborato grafico con l'individuazione dell'area di pertinenza su cui sorgono i manufatti su base catastale. L'elaborato dovrà indicare tutte le misure dei lati dell'area stessa, nonché le distanze triangolate necessarie per permettere, l' esatta delimitazione dell' area stessa nel caso di eventuale frazionamento catastale.
4. Per area di sedime si intende, ai fini del presente Allegato, il suolo occupato dalla superficie corrispondente:
- alla Sulp degli edifici corrispondente al Piano Terra, maggiorata della superficie occupata dalle murature esterne e dai vani scala;
 - alle aree cortilive strettamente connesse agli edifici stessi;
 - alle vie di accesso private da realizzare per servire il nuovo annesso agricolo;
 - ai marciapiedi dell'edificio;
 - ai parcheggi privati pertinenziali eventualmente previsti in progetto;

Art. 10 - SANZIONI

1. La mancata rimozione dei manufatti realizzati secondo quanto previsto dal presente “Allegato al Regolamento Edilizio” entro i 90 giorni successivi dal termine di scadenza del periodo autorizzato comporta l' attivazione delle procedure di cui all'art.196 della Legge Regionale Toscana n. 65/2014.
2. In particolare, se il proprietario del manufatto non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di 90 giorni dall' ingiunzione da parte del Comune, il bene e l'area di sedime, così come individuati nel progetto originario, sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune come previsto dalla LR 65/2014 ed esplicitato nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile lorda abusiva.
3. L'opera acquisita deve essere demolita con spese da porre a carico dei responsabili dell'abuso come stabilito dalla LR 65/2014 ed esplicitato nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali. In alternativa alla demolizione da effettuarsi d'ufficio da parte del comune, quest'ultimo potrà procedere all'indizione di asta pubblica per la cessione dell'area acquisita per un corrispettivo pari al valore di mercato dell'area stessa decurtato del costo di demolizione da effettuarsi a cura del nuovo acquirente. L'importo del corrispettivo per la demolizione dovrà essere corrisposto al comune dal responsabile dell'abuso.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445)

DAPRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DEI PUBBLICI SERVIZI

(per manufatti di cui all' art. 78, Legge Regionale n. 65/2014 - Art. 6 del Regolamento di attuazione della Legge Regionale)

L'anno duemilasedici il giornodel mese di,

i signori

.....nato ail, residente a(..)

in via C.F. e

.....nato ail....., residente a(..)

in viaC.F.....

consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'
 art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

Premesso

che i sottoscritti dichiarano di essere proprietari di un terreno agricolo posto nel Comune di

....., località, della estensione di Ha.....ca.....a.....,

identificato al Catasto Terreni del Comune diFoglio p.lla di are,

classe..... R.D. Euro..... R.A. Euro,

che detto bene è a loro pervenuto con atto a rogito Notaio del

Rep..... registrato a il al n.....,

che i sottoscritti hanno presentato un progetto per la costruzione di unai

sensi dell'art. 78 della L. R. n. 65 del 2014 e dell' art. 6 del Regolamento Urbanistico Comunale mediante

.....(SCIA, PC, CILA..) n. prot..... del

Tutto ciò premesso

DICHIARANO quanto segue:

ART. 1

I signori e si impegnano
e si obbligano relativamente al terreno posto in Comune di , località
..... , della estensione di Ha ca. a censito nel
Foglio Part. IIa , di are , classe , R.D. Euro , R.A. Euro , a
quanto segue:

installare sul detto terreno il manufatto previsto nel progetto agli atti dell'Ufficio Tecnico , oggetto del permesso di
costruire o di altro titolo abilitativo alla realizzazione, cui il presente atto si riferisce, osservando le modalità, i tempi e le
condizioni stabilite dal permesso stesso, e comunque al quinto anno rendicontare lo stato dei luoghi ed il permanere
delle esigenze legate all'installazione del manufatto ai fini di una proroga del permesso;
utilizzare, il manufatto , esclusivamente a scopo abilitato e ad astenersi ad utilizzazioni in difformità anche solo in parte o
in via temporanea;
rimuovere il manufatto oggetto del presente atto d'obbligo al cessare dell'attività o in caso di alienazione anche parziale
del fondo di pertinenza, ai sensi delle disposizioni contenute nel Regolamento Edilizio Comunale (Allegato E) e delle
Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico .

ART. 2

I sottoscritti danno atto che a fronte della mancata rimozione e ripristino dello stato dei luoghi entro i termini di utilizzo
o in caso di accertamento di uso improprio, il manufatto costituirà abuso edilizio a tutti gli effetti e verranno emesse
ingiunzioni ripristinatorie e eventualmente acquisita gratuitamente al patrimonio comunale l'area di pertinenza su cui
sorge il manufatto, ai sensi dell'art. 196 della L. R. n. 65 del 2014

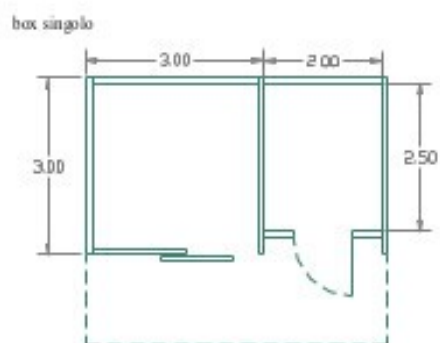
DICHIARANO altresì

di essere informati , ai sensi e per gli effetti di cui all' art 10 della legge 675/96 che i dati personali raccolti saranno trattati
, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell' ambito del procedimento per il quale la presenteadichiarazione viene
resa

Firmato

Firmato

Ai sensi dell' art 38, DPR 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall' interessato in presenza
deldipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme a fotocopia, non autenticata di un documento di identità del
dichiarante, all' ufficio competente, via fax, tramite incaricato, oppure a mezzo posta.

MANUFATTI PER ATTIVITA' AMATORIALI E PICCOLE PRODUZIONI AGRICOLE**ABACO DELLE TIPOLOGIE****RICOVERI EQUINI E BOVINI**

box singolo con tettoia a sbalzo



box singolo con porticato



RICOVERI CANI

